



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 501 DEL 22.6.2001

Si trascrive integralmente il testo del Comunicato Ufficiale n. 65 della F.I.G.C. pubblicato in data 21 giugno 2001:

“ “ “

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA AMMISSIONE AI CAMPIONATI 2001/2002

Campionati di Serie A e B

Le squadre classificate al 15°, 16°, 17° e 18° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.

Le squadre classificate al 17°, 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie B retrocedono al Campionato di Serie C-1ª Divisione (C1).

In caso di esclusione di Società vincenti il Campionato di Serie B, il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario), sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, delibera l'ammissione di altre Società in successione di classifica. Al fine della successione di classifica, si tiene conto dei criteri fissati dall'art. 51, commi 4 e 5 N.O.I.F., esclusi in ogni caso gli spareggi, quindi nell'ordine: punti conseguiti negli incontri diretti, differenza reti negli incontri diretti, differenza reti nell'intero Campionato, maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato, sorteggio.

In caso di esclusione di Società retrocesse al Campionato di Serie B ovvero in caso di carenza del relativo organico 2001/2002, il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario), sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, delibera l'ammissione al Campionato di Serie B delle Società retrocesse al Campionato di Serie C-1ª Divisione (C1) seguendo l'ordine di classifica. Al fine dell'ordine di classifica si tiene conto dei criteri fissati dall'art. 51, commi 4 e 5, N.O.I.F., esclusi in ogni caso gli spareggi, quindi nell'ordine: punti conseguiti negli incontri diretti, differenza reti negli incontri diretti, differenza reti nell'intero Campionato, maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato, sorteggio.

In caso di ulteriore carenza di organico del Campionato di Serie B, il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario), sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti,

delibera l'ammissione al Campionato di Serie B delle Società di Serie C-1ª Divisione (C1) seguendo l'ordine di classifica del Campionato 2000/2001, indipendentemente dal girone di appartenenza, e dando priorità alle Società perdenti le gare di finale di play-off per la promozione al Campionato di Serie B; quindi alle Società perdenti le gare di cui alle lettere a) e b) del numero 2 dell'articolo 49, comma 1, lettera b), N.O.I.F..

La graduatoria delle altre Società è determinata con i criteri previsti dall'art.49, comma 1, lettera b) delle N.O.I.F. per la formazione delle classifiche finali di girone.

Le Società, per essere ammesse al Campionato di competenza, devono essere in possesso dei requisiti patrimoniali e finanziari previsti dalle norme federali di controllo e di ammissione ai Campionati, nonché dei requisiti richiesti dalle disposizioni particolari di carattere organizzativo della Lega Nazionale Professionisti.

Campionati di Serie C-1ª Divisione (C1) e Serie C-2ª Divisione (C2).

Le squadre classificate al 1° e, in esito ai play-off, al 2° posto di ogni singolo girone di Serie C-1ª Divisione (C1), acquisiscono il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato di Serie B.

In caso di inadeguatezza dei titoli richiesti, il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario), sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, ammette, in sostituzione delle Società aventi titolo sportivo come sopra, altre Società in successione in classifica, nel rispetto del girone di appartenenza.

Per l'ammissione sarà data priorità alle Società perdenti le gare di finale di play-off per la promozione al Campionato di Serie B; quindi alle Società perdenti le gare di cui alle lettere a) e b) del numero 2 dell'articolo 49, comma 1, lettera b), N.O.I.F.. La graduatoria delle altre Società è determinata con i criteri previsti dall'art.49, comma 1, lettera b) delle N.O.I.F. per la formazione delle classifiche finali di girone.

Le squadre classificate al 16°, 17°, come individuate in esito ai play-out, e 18° posto di ogni singolo girone del Campionato di Serie C-1ª Divisione (C1) retrocedono al Campionato di Serie C-2ª Divisione (C2).

Le squadre classificate al 1° e, in esito ai play-off, 2° posto di ogni singolo girone di Serie C-2ª Divisione (C2), acquisiscono il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato di Serie C-1ª Divisione (C1)

Le squadre classificate al 16°, 17°, come individuate in esito ai play-out, e 18° posto di ogni singolo girone del Campionato di Serie C-2ª Divisione (C2) retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

Le Società, per essere ammesse al Campionato di competenza, devono essere in possesso dei requisiti patrimoniali e finanziari previsti dalle norme federali di controllo e di ammissione ai Campionati, nonché dei requisiti richiesti dalle disposizioni particolari di carattere organizzativo della Lega Professionisti Serie C.

Per essere iscritte ai Campionati di competenza le Società devono:

aver presentato alla Lega Professionisti di competenza domanda di ammissione entro il termine del 30 giugno 2001;

avere al 31 marzo 2001 un rapporto Ricavi/Indebitamento non inferiore a 3, ovvero non inferiore a 2,1 purché il rapporto ricavi/indebitamento al 30.6.2000 non risultasse inferiore a 3. In alternativa ai ricavi indicati nel rapporto ricavi/indebitamento al 31.3.2001, possono essere adottati i ricavi di competenza del periodo 1.7.2000/31.3.2001 - costituiti da: ricavi di gare e abbonamenti, contributi da Lega, contributi da Enti (aventi carattere ordinario), contributi da altri (con continuità almeno triennale), sponsorizzazioni e altri proventi di cui al comma 4 dell'art. 86 delle N.O.I.F. e, per le sole Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, il saldo utili/perdite da negoziazione diritti pluriennali, desunti dalla contabilità sociale.

Detti ricavi devono essere stati regolarmente contabilizzati e certificati da apposita dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante Legale e dal Collegio Sindacale.

Per le società promosse alla serie superiore per la stagione sportiva 2001/2002, i ricavi, come sopra determinati, dovranno essere aumentati del 60% ai fini del calcolo del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31.3.2001, ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore. Inoltre, per le sole Società retrocesse dalla Serie B alla Serie C/1 per la stagione sportiva 2001/2002, i ricavi, come sopra determinati, dovranno essere diminuiti dell'importo dei proventi dei diritti radio-televisivi e dei contributi percepiti dalla Lega ed aumentati del contributo speciale di retrocessione di Lmil. 2.500.

Le Società, inoltre, ai fini della determinazione dell'indebitamento, da utilizzare per la composizione del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31.3.2001, non devono considerare i debiti derivanti da operazioni di fattorizzazione relative sia ai crediti per diritti radio-televisivi, sia ai crediti per operazioni di trasferimenti e, per le Società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, ai crediti derivanti da contratti di sponsorizzazione regolarmente depositati presso la Lega stessa.

Inoltre, sempre per la determinazione del rapporto ricavi/indebitamento al 31.3.2001, ai fini dell'ammissione al campionato 2001/2002, possono utilizzare l'ammontare dei crediti derivanti da operazioni di cessioni di calciatori, italiani o non, a società affiliate a Federazioni estere nell'ambito dell'Unione Europea, mentre al di fuori di tale ambito, saranno necessarie adeguate e comprovate garanzie bancarie che garantiscano l'incasso e i crediti riconosciuti dalle Leghe di appartenenza ed accertati nella contabilità sociale.

Anche i debiti per operazioni di trasferimento relativi alle stagioni sportive 2001/2002 e successive, garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa conforme al modello predisposto dalla Lega, non devono essere considerati nella determinazione dell'indebitamento da utilizzare per la composizione del rapporto Ricavi /Indebitamento al 31 marzo 2001.

Per l'ipotesi in cui il soggetto al trasferimento di calciatori sia una Società non Italiana, purché appartenente a Federazione Estera nell'ambito della Unione Europea, i debiti non devono essere considerati ai fini della determinazione del rapporto Ricavi Indebitamento al

31.3.2001, a condizione che siano garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa secondo il modello predisposto dalla Lega e vi sia rinuncia da parte del fidejussore e da parte del richiedente il rilascio della fidejussione, nel caso di terzo, al diritto di regresso o di rivalsa nei confronti della Società di calcio, nonché rinuncia da parte della Società cessionaria ad una azione nei confronti della Società cedente, se non dopo il mancato adempimento da parte del fidejussore.

La polizza fidejussoria assicurativa deve essere emessa, secondo modello conforme a quello predisposto dalla Lega Nazionale Professionisti, da impresa di assicurazione benvista allo Stato Italiano ed avente, l'impresa di assicurazione o la sua controllante, un rating AAA se accertato da Standard & Poor's, o Aaa se accertato dalla Moody's. In caso di rating fino a due gradi inferiori, ovvero AA+ e AA per Standards & Poor's, Aa1 e Aa per Moody's l'accettabilità della polizza fidejussoria assicurativa viene demandata al giudizio insindacabile della Lega Nazionale Professionisti.

Per i debiti verso Enti Previdenziali ed Assistenziali e verso l'Erario, per i quali esiste regolare delibera di rateizzazione concessa dagli stessi, rileverà, ai fini del calcolo dell'indebitamento, l'importo delle sole rate scadenti nella stagione sportiva 2001/2002.

L'eccedenza dell'indebitamento può essere ripianata:

- mediante incremento delle risorse finanziarie da destinarsi alla riduzione dell'indebitamento a titolo di versamento postergato alla conservazione del parametro relativo al rapporto R/I nella misura di 3 ovvero di 2,10 nel caso in cui al 30.6.2000 tale valore non risultasse inferiore a 3 ed infruttifero. Tale incremento è da effettuarsi entro la data del 12 Luglio 2001. La somma postergata potrà essere restituita al finanziatore solo a condizione che al 30.6.2002 il rapporto Ricavi/Indebitamento non sia inferiore a 3.
- mediante saldo attivo finanziario derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori italiani o non, da realizzarsi entro la data del 12 Luglio 2001, saldo attivo che dovrà essere certificato dalle Leghe di competenza e che non potrà comunque essere ridotto a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2001/2002. Le operazioni di cessione di calciatori italiani o non a società appartenenti a federazioni estere nell'ambito della Unione Europea saranno ammesse in compensazione di operazioni passive, mentre al di fuori di tale ambito, solo in presenza di adeguate e comprovate garanzie bancarie che ne garantiscano l'incasso;
- mediante l'importo di ricavi di natura certa derivanti dai contratti per la cessione di diritti radiotelevisivi stipulati dalla Lega di competenza e che prevedano l'incasso entro il 30 giugno 2001 non ancora contabilizzati;
- mediante incremento dei mezzi propri da effettuarsi con aumento del capitale sociale, deliberato dalla Assemblea dei Soci e sottoscritto, anche se non interamente versato, entro la data del 16 Luglio 2001. L'intero aumento deve essere versato, comunque, entro e non oltre il 31.12.2001. L'aumento del capitale sociale, sottoscritto e non versato, dovrà essere garantito in nome e per conto dei soci, che hanno sottoscritto l'aumento del capitale stesso, da fidejussione bancaria o assicurativa. Sia la fidejussione bancaria, sia la polizza fidejussoria assicurativa, dovranno essere

conformi ai modelli predisposti dalle rispettive Leghe e dovranno avere scadenza entro e non oltre il termine del 31.1.2002. Nell'ipotesi in cui la delibera di aumento, come sopra richiesta, non fosse assunta nel termine del 16 Luglio 2001, la Società dovrà fornire, entro tale data, fidejussione bancaria o assicurativa per l'eccedenza di indebitamento da convertire in aumento di capitale entro il 31.12.2001.

mediante il computo dei ricavi incassati dal 1.4.2001 a tutto il 30.6.2001, depurati dei relativi costi, conseguenti alla partecipazione a Coppe, Play off e Play out. I relativi dati dovranno essere certificati con attestazione sottoscritta dal Rappresentante Legale e dal Collegio Sindacale.

- c) aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati; per le società di Serie A e B l'obbligo è riferito alle mensilità maturate al 30 aprile 2001, fermo restando l'obbligo delle società di corrispondere puntualmente ai tesserati gli emolumenti dei mesi successivi ed il dovere della Lega Nazionale Professionisti di vigilare su tali adempimenti;
- d) aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti degli Enti federali e delle Società affiliate alla F.I.G.C..

Per tutte le Società verranno verificati i requisiti che sono alla base della loro appartenenza al Settore professionistico.

A tal fine le società saranno tenute ad osservare i seguenti adempimenti:

- 1) Tutte le Società che disputano gli attuali Campionati di competenza dovranno presentare alla F.I.G.C., ove non vi abbiano già provveduto, entro il termine del 30 giugno 2001:
 - a) bilancio al 30 giugno 2000 regolarmente depositato ai sensi di legge, nonché la dimostrazione degli avvenuti adempimenti in relazione a quanto previsto dagli art. 2446 e 2447 c.c., e, nel caso di utili, la formale parziale destinazione degli stessi ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 91/81;
 - b) situazione Ricavi/Indebitamento riferita alla data del 31 marzo 2001, redatta secondo lo schema predisposto dalla F.I.G.C. e debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale e dal Collegio Sindacale, necessaria per la determinazione del parametro previsto dalla normativa vigente; per tale determinazione si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 86 e seguenti delle N.O.I.F sia le disposizioni contenute nel presente comunicato ufficiale, sia le disposizioni economiche-finanziarie per le società professionistiche circa i trasferimenti di calciatori per la stagione sportiva 2001/2002.
- 2) Le società debbono altresì presentare alla F.I.G.C./CO.VI.SO.C., entro il termine del 30 giugno 2001, copia della domanda di ammissione corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sottoscritta dai sindaci della società di avvenuto versamento di tutti i contributi agli Enti previdenziali ed al Fondo Fine Carriera e di avvenuto versamento di tutte le ritenute IRPEF nonché dei saldi passivi IVA dovuti fino a tutto il mese di

maggio 2001. Nella eventualità di mancati versamenti, anche parziali, dovrà essere prodotto dettaglio degli stessi, con riferimento ai singoli periodi di insorgenza;

- b) certificazione di vigenza della società, rilasciata dall'Organo competente;
 - c) attestazione relativa alle modifiche statutarie eventualmente adottate nel corso della stagione sportiva 2000/2001.
- 3) Le società che, avendo conseguito titolo sportivo di permanenza, dovrebbero disputare i Campionati di Serie C-1^a Divisione C1 e di Serie C-2^a Divisione C2 nella stagione sportiva 2001/2002 debbono unire alla domanda di ammissione la seguente documentazione:
- a) presso la Lega Professionisti Serie C, entro il 18 Luglio 2001, originali di garanzia bancaria a prima richiesta ovvero di altra forma di garanzia bancaria equipollente che la Lega stessa si riserva di indicare in alternativa a favore di essa Lega, dell'importo prescritto dalla F.I.G.C.. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla Lega Professionisti Serie C con separata comunicazione;
 - b) presso la Lega Professionisti Serie C, entro il 12 Luglio 2001, le dichiarazioni liberatorie dei tesserati per la stagione sportiva 2000/2001, che certifichino il pagamento degli emolumenti spettanti almeno fino al 30 aprile 2001. Inoltre a firma del/dei tesserato/i e della società dovrà prodursi, nel medesimo termine, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la totale o parziale soddisfazione delle pretese economiche vantate dal tesserato nei confronti della società per la stagione sportiva 2000/2001 (il tenore della dichiarazione sostitutiva è reso noto dalla Lega Professionisti Serie C con separata comunicazione);
 - c) presso la Lega Professionisti Serie C, entro il termine del 18 Luglio 2001, la fideiussione bancaria finalizzata, o garanzia bancaria equipollente, determinata dalla Lega Professionisti Serie C con separato Comunicato Ufficiale, secondo i seguenti scaglioni: 1) per eccedenze fino al 35% del budget tipo, fideiussione del 35% della eccedenza; 2) dal 36% al 70% del budget tipo, fideiussione del 45% della eccedenza; oltre il 70%, fideiussione del 60%.
 - d) per le sole società partecipanti al campionato di serie C1 la domanda di iscrizione deve contenere apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti in caso di promozione alla serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Professionisti Serie C che sarà reso noto con apposita comunicazione.
- 4) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2) e costituite sotto forma di società di capitali (S.p.A. o S.r.l.); debbono presentare, nel termine del 30 giugno 2001 alla Lega Professionisti Serie C, ed alla F.I.G.C. in copia, apposita domanda corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1/a), 2/b) e 3/a) e da copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.

Se già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti e costituite in forma diversa dalle società di capitali, presentare, nel termine del 30 giugno 2001, alla Lega Professionisti Serie C, ed alla F.I.G.C. in copia, apposita domanda corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., predisposta ai fini della trasformazione in società di capitali, da effettuare tempestivamente nella eventualità di positiva selezione per l'ammissione al Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2)2001/2002.

Per tale ammissione, oltre all'atto di trasformazione predetto, ai sensi degli artt. 2498 e segg. C.C. dovranno essere presentati, nei termini assegnati dalla Federazione, lo Statuto conforme alla normativa, legislativa e federale, vigente, una situazione patrimoniale iniziale nonché garanzia bancaria secondo quanto previsto dal precedente punto 3/a). Sono fatte comunque salve le altre norme compatibili concernenti i requisiti previsti per l'ammissione al Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2) e le altre disposizioni compatibili, di carattere organizzativo, della Lega Professionisti Serie C.

* * * * *

La Federazione comunicherà per iscritto anche via telefax, alle Leghe Professionistiche il parere espresso dalla CO.VI.SO.C. in ordine all'esame dei requisiti previsti dalla presente normativa.

Le Leghe provvederanno a dare tempestivo avviso di quanto sopra alle società interessate, ciò avverrà per via telefax. A tal fine e quale condizione per la ricezione di detta comunicazione, le società hanno l'onere di comunicare, entro la data del 7 Luglio 2001, il numero di telefax ove questo sia nuovo o diverso da quello risultante dall'annuario Federale 2001.

Le Leghe Professionistiche, effettuati gli accertamenti previsti a loro carico dalla presente normativa e dai rispettivi regolamenti, provvederanno con delibera del Consiglio di Lega alla iscrizione delle società ai Campionati di competenza, comunicando alla F.I.G.C. l'organico relativo entro il 23 Luglio 2001.

L'eventuale ricorso avverso le decisioni come sopra assunte va proposto con atto motivato, da far pervenire alla F.I.G.C. ed in copia alla Lega competente entro il termine perentorio del 25 Luglio 2001 ore 12.00.

Le società potranno regolarizzare la propria situazione con l'integrale adempimento delle prescrizioni nel termine perentorio del 27 Luglio 2001 ore 18.00.

La decisione definitiva sull'ammissione ai Campionati verrà assunta dal Consiglio Federale (o Commissario Straordinario) nella riunione del 31 Luglio 2001.

Le società escluse a motivo del mancato rispetto dei punti 2/a, 2/b, 2/c, 3/a e 3/b, purché in regola con gli altri punti, possono essere ammesse al Campionato Nazionale Dilettanti, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e su decisione della Lega stessa di concerto con il Comitato Interregionale.

Le rimanenti società saranno comunque escluse dal Campionato Nazionale Dilettanti e ammesse ad altri Campionati Dilettantistici secondo la disponibilità nei relativi organici, su decisione della Lega Nazionale Dilettanti di concerto con i Comitati Regionali territorialmente competenti.

Tali società potranno essere oggetto di provvedimento di revoca della affiliazione, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 4, delle N.O.I.F.. Competente ad assumere tutti i provvedimenti ora detti è il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario), anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

* * * *

SOSTITUZIONE DELLE SOCIETA' NON AMMESSE AI CAMPIONATI DI SERIE A E B

In caso di non ammissione di una o più società ai Campionati di Serie A e B e al fine di completare gli organici relativi come previsti per la stagione sportiva 2001/2002, il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario) – ovvero, su sua delega, una Commissione all'uopo designata – procede, una volta assunte le proprie definitive decisioni in ordine alla ammissione, alla sostituzione delle società non ammesse ai Campionati di competenza secondo le seguenti previsioni:

- A) in caso di non ammissione al Campionato di Serie A 2001/2002 di Società che hanno partecipato a tale Campionato nella stagione sportiva 2000/2001, il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario), sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, ammette al Campionato di Serie A 2001/2002, seguendo l'ordine di classifica, le società le cui squadre si siano classificate al 15° - 16° - 17° - 18° posto del Campionato di Serie A 2000/2001, purché queste abbiano tutti i requisiti di ammissibilità. Al fine della successione di classifica in caso di parità, si tiene conto dei criteri fissati dall'art. 51, commi 4 e 5, N.O.I.F., esclusi in ogni caso gli spareggi quindi nell'ordine: punti conseguiti negli incontri diretti, differenza reti negli incontri diretti, differenza reti nell'intero Campionato, maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato, sorteggio.
- B) in caso di non ammissione al Campionato di Serie A 2001/2002 di società promosse dal Campionato di Serie B 2000/2001, il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario), sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, applica le previsioni di cui al capo I) della presente normativa;
- C) in caso di non ammissione al Campionato di Serie B 2001/2002 di società che hanno partecipato a tale Campionato nella stagione sportiva 2000/2001 o che sono retrocesse dal Campionato di Serie A, il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario), sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, applica le previsioni di cui al capo I) della presente normativa;
- D) in caso di non ammissione al Campionato di Serie B 2001/2002 di società promosse dal Campionato di Serie C-1^a Divisione (C1) 2000/2001, il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario), sentite la CO.VI.SO.C. e la Lega Nazionale Professionisti, applica la previsione di cui al capo II) della presente normativa.

AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C-1^a DIVISIONE (C1) e C-2^a DIVISIONE (C2) 2001/2002 IN SOSTITUZIONE DI SOCIETA' NON AMMESSE A TALI CAMPIONATI

Campionato di Serie C-1^a Divisione (C1) 2001/2002

In sostituzione delle società non ammesse al Campionato di Serie C-1^a Divisione (C1) 2001/2002, il Consiglio Federale (o il Commissario Straordinario), su proposta del Consiglio della Lega Professionisti Serie C, e su parere della CO.VI.SO.C., ammette a tale Campionato le società necessarie per completare l'organico del Campionato stesso.

Le società di cui sopra, che abbiano interesse a candidarsi per la suddetta selezione, dovranno presentare apposita domanda alla F.I.G.C. e alla Lega Professionisti Serie C entro e non oltre il termine del 16 Luglio 2001.

Per l'individuazione delle società da ammettere ai fini di cui sopra saranno utilizzati i seguenti criteri:

- a) situazione economico-patrimoniale;
- b) classifica conseguita nel Campionato 2000/2001;
- c) valore sportivo (meriti sportivi, passato sportivo, comportamento disciplinare, ripescaggi precedenti, impiantistica sportiva);
- d) bacino d'utenza.

Campionato di Serie C-2^a Divisione (C2) 2001/2002

In sostituzione di società non ammesse al Campionato di Serie C-2a Divisione (C2) 2001/2002, il Commissario Straordinario procede a valutazione delle società da ammettere a tale Campionato per completare l'organico del Campionato stesso.

Fermi restando i criteri come sopra individuati per le società di Serie C/1:

- a) l'eventuale completamento dell'organico avverrà, in successione alternata, con Società indicate dalla Lega Professionisti Serie C e dalla Lega Nazionale Dilettanti, sulla base di apposito regolamento attribuendo la prima scelta alla Lega Professionisti Serie C.
- b) in ipotesi di sostituzione di Società neo promosse (già appartenenti alla L.N.D.), l'individuazione della Società sostituita spetterà in esclusiva alla Lega Nazionale Dilettanti, sulla base di criteri fissati dal Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale in ordine alla ammissione ai Campionati di Serie C/2 per le Società del Campionato Nazionale Dilettanti non aventi diritto, per la stagione sportiva 2001/2002.

Le società di cui sopra, che abbiano interesse a candidarsi per la predetta selezione, dovranno presentare, ove non già fatto ed entro e non oltre il termine del 16 Luglio 2001, apposita domanda, motivata e documentata in relazione ai predetti criteri, alla F.I.G.C. e alla Lega Professionisti Serie C, corredata:

- a) per quanto attiene alle società appartenenti al Settore professionistico, da tutta la documentazione prevista per tali società nei punti 1-2-3 del presente Comunicato;
- b) per quanto attiene alle società appartenenti al Settore dilettantistico, da tutta la documentazione – indicata al punto 4) del presente Comunicato.

“ ”

PUBBLICATO IN MILANO IL 22 GIUGNO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro

501/1718